

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO
DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018**

(art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE

in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 26/7 del 24.05.2018 ed in applicazione della determinazione del Direttore del servizio di edilizia pubblica della RAS n. 18853/723 del 29.05.2018, che approva i criteri per la individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2018,

INFORMA CHE

a partire dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al **29.06.2018**, i soggetti in possesso dei requisiti più avanti elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo a sostegno del canone di locazione relativo all'anno 2018.

Le domande, pervenute entro il termine indicato daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo a sostegno del canone di locazione per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione.

ART. 1 – DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO

Possono partecipare:

1. i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Villasor al momento della presentazione della domanda;
2. i cittadini extracomunitari regolari in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione e residenti nel Comune di Villasor al momento della presentazione della domanda;
3. i titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Villasor e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- i beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di intervento simili.
- gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui alla L.R. n.13/89.

Non sono ammessi i nuclei familiari:

- nei quali anche un solo componente sia titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 – REQUISITI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

Fascia A) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2018, del nucleo familiare **uguale o inferiore a € 13.192,66** (importo di due pensioni minime INPS), rispetto al quale

l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**. L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a **€ 3.098,74**;

<i>Fascia A) PUNTEGGIO PER INCIDENZA CANONE SUL REDDITO</i>	
DAL 14 AL 15%	Punti 1
DAL 16 AL 30%	Punti 2
DAL 31 AL 50%	Punti 3
DAL 51 AL 70%	Punti 4
DAL 71 AL 100%	Punti 5
OLTRE IL 100%	Punti 6

Fascia B) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2018, del nucleo familiare **uguale o inferiore** al limite al reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**. L'ammontare di contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

<i>Fascia B) PUNTEGGIO PER INCIDENZA CANONE SUL REDDITO</i>	
DAL 24 AL 25%	Punti 1
DAL 26 AL 40%	Punti 2
DAL 41 AL 50%	Punti 3
DAL 51 AL 70%	Punti 4
DAL 71 AL 100%	Punti 5
OLTRE IL 100%	Punti 6

ART. 3 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa inoltre quanto segue:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- in caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

- I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché permanere per il periodo di assegnazione del contributo previsto da questo bando.

ART. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Concorrenti inseriti nella **fascia (A)**

Concorrenti inseriti nella **fascia (B)**

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE. Dette percentuali, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali.

La graduatoria degli ammessi al contributo e degli eventuali esclusi sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, all'indirizzo www.comune.villasor.it, per il periodo di 7 (sette) giorni.

Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate entro lo stesso termine al Responsabile dell'Area Socio Assistenziale.

La graduatoria definitiva, è approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Assistenziale ed è pubblicata all'Albo Pretorio.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il **canone annuo effettivo**, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato **sopportabile** in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare, vale a dire: ISEE del nucleo familiare x 14% (punto a) o 24% (punto b) = canone sopportabile.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo:

- ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
- canone annuo effettivo: € 3.600,00
- canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00
- ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile (€ 3.600,00 – € 1.400,00) Quindi: ammontare del contributo = € 2.200,00).

L'erogazione del contributo è subordinato alla concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel caso di risorse inferiori al fabbisogno richiesto dal Comune, il contributo sarà concesso sulla base delle modalità stabilite dalla Regione, con riduzione proporzionale del contributo di ogni richiedente inserito nelle fasce A e B.

ART. 6 – ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato secondo l'ordine stabilito nella graduatoria redatta ai sensi di questo bando.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione dell'anno 2018 in seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

Se:

- il contratto scade dopo il termine di chiusura di questo bando, il canone annuo di locazione sarà calcolato fino al 31.12.2018: prima dell'erogazione del contributo, sarà comunque verificata l'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto;
- il nuovo canone di locazione è superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto dell'aumento;
- il nuovo canone di locazione è inferiore al precedente sarà ricalcolata l'incidenza e, quindi, l'importo del contributo.

In caso di decesso del conduttore:

- il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978;
- se nessun soggetto succede nel rapporto di locazione e il decesso è avvenuto dopo l'approvazione della graduatoria, sarà ricalcolata l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e sarà versato l'eventuale contributo ricalcolato all'erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

L'importo del contributo:

- sarà proporzionato ai mesi di validità del contratto di locazione, escludendo dal calcolo le frazioni di mese inferiori ai 15 gg.;
- sarà erogato con decorrenza dal 01.01.2018 per i contratti già stipulati a quella data. Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo sarà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

Il Comune eroga il contributo dopo la concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al contributo:

- deve essere compilata sul modulo predisposto dal Comune, disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale o scaricabile dal sito internet www.villasor.it;
- può essere consegnata a mano o pec all'Ufficio Protocollo o spedita con raccomandata A/R, con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la domanda, al seguente indirizzo: Comune di Villasor Piazza Matteotti 1 – 09034 Villasor, indicando sulla busta: "bando per la concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione. Anno 2018"
- **deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 29.06.2018.** Saranno comunque accolte le domande con allegata D.S.U. che dovrà essere sostituita, entro il termine ultimo del **10 luglio**

2018, da regolare attestazione ISEE. Non verranno accolte le domande non completate entro tali termini o per le quali sia presentata attestazione ISEE non conforme o con difformità.

La domanda, interamente compilata, a pena di esclusione, deve contenere:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- copia del documento che attesta la regolarità del pagamento dell'imposta di registro (*mod. F23*) o *copia di adesione al D.Lgs 23/2011 art. 3 "cedolare secca"*;
- copia delle ricevute di pagamento regolarizzate con marca da bollo del canone di locazione sino al mese di maggio 2018, con le seguenti indicazioni: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore, indirizzo dell'alloggio locato, mese e anno di riferimento e firma del locatore per quietanza.
- Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), per l'anno 2018, del nucleo familiare convivente, rilasciato secondo le norme vigenti;
- Per gli immigrati extracomunitari regolari : copia del permesso di soggiorno e certificato storico di residenza o autocertificazione dalla quale risulti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella medesima regione;
- copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
- dichiarazione di impegno a consegnare all'ufficio protocollo del Comune, **entro il 31 gennaio 2019**, copia delle ricevute dei canoni di locazione dal mese di **giugno al mese di dicembre 2018**.

.ART. 8 – CONTROLLI E SANZIONI

Gli uffici dell'Area Socio Assistenziale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, possono effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso delle banche dati del Comune, dell'Agenzia delle Entrate, di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e mediante accertamenti diretti della polizia giudiziaria.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, se dal controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'interessato non è ammesso alla graduatoria ovvero decade dal contributo ottenuto: in quest'ultimo caso, gli uffici agiranno per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

.ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Gli aventi diritto dovranno presentare entro il 31.01.2019, pena la decadenza dal beneficio le copie delle ricevute di pagamento, compilate in ogni parte, a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione.

ART. 10 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, è finalizzato alla acquisizione delle domande relative a questo bando ed avverrà negli uffici dell'Area Socio Assistenziale del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria legata a questo bando.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo e, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villasor

ART. 11 – NORME FINALI

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e le somme siano contabilmente disponibili, pertanto, la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, il Comune verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.431/1998.

Per quanto non espressamente previsto da questo bando, si fa riferimento alla Legge n.431/98 e n.109/98 ed ai relativi decreti di attuazione, nonché alle disposizioni regionali.

Villasor , 05.06.2018

Il Responsabile dell'Area Socio Assistenziale
Dott.ssa Maria Teresa Soldovilla